

Raccolta N. 2203

L'anno millenovecentoottantanove, il giorno dec 1
del mese di novembre 10/3/1989
in Roma Piazzale di Porta Pia n. 121 VIQ Terre 48
alle ore ~~18.30~~ 18.45

è presente

[REDACTED] - Società a responsabilità limitata

con sede e domicilio fiscale a Roma, via Salaria n.89

cod. fisc. **[REDACTED]**

numero di iscrizione al Tribunale di Roma: [REDACTED]

numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Roma:

capitale di lire 150.000.000.000.= interamente versate.

Della identità personale di esso comparente, che
dichiara di rinunciare all'assistenza dei testimoni, io



I. UFFICIO REGISTRO ATTI PUBBLICI - ROMA

Esatto L. 50.000
Cassa di Risparmio
D. C. 1.1.1. L. 163 pp.
add.

Registrato al n. 1148 del
Serie M.B.
Il DIRETTORE
A. G. B.

" CASIERE "



Notaio sono certo.

Il componente nella qualità mi richiede di redigere il verbale della assemblea di detta società, e a tal fine dichiara che

= assume la presidenza a norma di statuto e per designazione dei presenti;

= l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) modifica della denominazione in "Parsitalia -

Società a responsabilità limitata"; 2) trasferimento dell'indirizzo della società, ferma rimanendo la sede nel

Comune di Roma; 3) ² modifica dell'art. 7, 2° comma, dello

statuto; ² 4) introduzione nello statuto della previsione di organo amministrativo collegiale in alternativa

all'amministratore unico e conseguenti modifiche statutarie;

(5) ⁴ dimissioni dell'amministratore unico e nomina del Consiglio di Amministrazione;

= oltre ad esso amministratore unico partecipano all'assemblea l'intero capitale sociale rappresentato, per deleghe che esso Presidente dichiara regolari e già acquisite agli atti sociali, da 

come da foglio di presenza che il Presidente dichiara pure già acquisito ^A dagli atti sociali; nonchè il Sindaco effettivo

 mentre hanno giustificato l'as-

senza il Presidente del Collegio e l'altro Sindaco effettivo;

e che pertanto

l'odierna assemblea è regolarmente costituita.

Tutti gli intervenuti dichiarandosi sufficientemente
edotti sull'ordine del giorno e non essendoci richiesta di
chiarimenti, il Presidente apre la votazione e l'assemblea
all'unanimità

delibera

1) di modificare la denominazione sociale in "
Società a responsabilità limitata" e quindi di modificare
come segue l'articolo 1 dello statuto: "E' costituita una
società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

 Società a responsabilità limitata"

2) di trasferire l'indirizzo della sede sociale, che resta a
Roma, da via Salaria n.89 a via Tevere n.48; e quindi di
modificare come segue l'articolo 2 dello statuto: "La
Società ha la sua sede in Roma via Tevere n.48."

3) di modificare come segue il secondo comma dell'art.7
dello statuto: "Le assemblee ordinarie deliberano
validamente con le maggioranze stabilite dalla legge; le
assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda
convocazione, deliberano validamente con il voto favorevole
di almeno il 75% del capitale sociale."

4) di introdurre nello statuto la previsione di organo
amministrativo collegiale in alternativa all'amministratore



unico e consesso
4/a) di modificare come segue -- dell'art.
7 dello statuto: "Le assemblee sono presiedute
dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del
Consiglio d'Amministrazione e in sua assenza o impedimento
dal Vice Presidente. In mancanza il Presidente viene eletto
dagli intervenuti all'assemblea."
4/b) di modificare come segue gli articoli 8 e 9 dello
statuto:

"Articolo 8

Secondo quanto deliberato di volta in volta
dall'assemblea all'atto della nomina, la società è
amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un
Consiglio d'Amministrazione composto da un minimo di due
ad un massimo di nove membri.

I componenti dell'Organo Amministrativo possono
essere anche non soci e durano in carica per il periodo di
volta in volta determinato dalla assemblea all'atto della
nomina.

Per la nomina, decadenza e revoca e, in generale,
per la cessazione e sostituzione degli amministratori si
applicano per quanto qui non espressamente previsto le
disposizioni di legge."

"Articolo 9

Al Consiglio di Amministrazione

poteri per la gestione della società, senza alcuna limitazione né distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione.



L'Amministratore Unico invece è investito dei soli poteri per la gestione ordinaria della società, restando devoluti alla competenza dell'assemblea tutti gli atti di straordinaria amministrazione, assunzione di obbligazioni, cambiarie, rilascio di fidejussioni e garanzie in genere, acquisizione e disposizione di beni."

4/c) di introdurre nello statuto i seguenti due articoli che assumono la numerazione di articoli 10 e 11

"Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea, e può altresì nominare un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega che in ogni caso non può comprendere le attribuzioni non delegabili secondo il disposto dell'art. 2381 Cod. Civ.."

"Articolo 11

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal suo Presidente e in mancanza, assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato ovvero dal consigliere più anziano d'età anche fuori della sede sociale purché in Italia.

Autunno

[Signature]

luogo, giorno e ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e deve essere spedito per raccomandata postale con ricevuta di ritorno al domicilio di ciascun amministratore e sindaco, ove esista il Collegio Sindacale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre giorni, ma in tal caso l'avviso deve essere spedito per telegramma.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione si applica il disposto dell'art. 2388 C.C.

4/d) di modificare l'attuale articolo 10 dello statuto che per effetto di quanto sopra assume la numerazione di "12" nel testo seguente:

"Articolo 12

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché disgiuntamente a ciascuno degli amministratori con poteri delegati ai sensi del precedente art. 10 ultimo comma.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare procuratori alle liti ovvero procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie di atti ed operazioni."

4/e) di modificare la numerazione degli attuali articoli 11-12-13-14-15 i quali per effetto di quanto sopra assumono

la numerazione di "13-14-15-16-17".

A seguito di che

l'Amministratore Unico comunica che pone la propria carica a disposizione dell'assemblea rassegnando le proprie dimissioni con effetto immediato.

L'assemblea all'unanimità

delibera

1) in sostituzione dell'Amministratore Unico dimissionario, di nominare un Consiglio di Amministrazione con durata in carica fino a revoca da parte dell'assemblea, composto di tre membri che vengono nominati in persona dei signori:


nato a Roma il 19 ottobre 


nato a Roma il 15 novembre 


nato a Roma il 15 agosto 

tutti domiciliati per la carica in Roma, via Tevere n.48 e cittadini italiani

e tra di essi di nominare  Presidente del Consiglio d'Amministrazione e come tale legale rappresentante a norma dell'art.12 dello statuto.

Da ultimo l'assemblea unanime

delibera

integrazioni che fossero richieste dall'Autorità Giudiziaria
per concedere l'omologazione restano abilitati *disparatamente*

Spp. Albano, *Vittorio*, *Sandro*
Proprio, *Vittorio*
dà atto

che, a seguito della fusione per incorporazione di cui al
precedente mio rogito di data odierna Repertorio N. 4284
Raccolta N. 2202, la società è proprietaria degli
immobili ed autoveicoli elencati negli allegati A - B - C -
D che abbiansi per qui riportati.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dà atto
che il testo integrale di statuto coordinato con le
deliberate modificazioni è quello che mi esibisce e che qui
allego (allegato A); mi dispensa dal dare lettura
dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza;
dichiara l'assemblea terminata alle ore 19.05 =

(A) cancella "doppi" aggiungi "apli"

(B) cancella "18.00"

due fotocopie letti e approvati

Di questo atto, scritto a macchina da persona di mia
fiducia e completato di mio *fupio*
su otto pagine e parte della nona di tre fogli compresa la

presente menzione, prima della firma ho dato lettura al
componente che lo approva.

_____ (1) consule
"bazzole di Porto per u. 121"

_____ (2) consule
"restipice dell'art. 7, 2° comma, dello statuto, 4)
el capo di richiamo

_____ (3) consule
"restipice dell'art. 7 dello Statuto
sociale;"

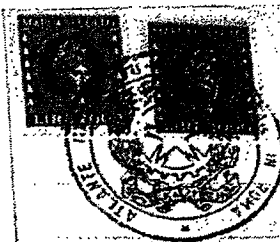
_____ (4) consule
"5) esble "4"

da me sottoscritto prima delle prime lette
con l'atto alle parti che li approvano
Antonio _____

SPECIFICA	
originale	L. 48.500
onorario	.. 65.621
caso noi	.. 14.378
lascia arch.	.. 8.000
copie reg.	.. 59.000
copie volt.	.. //
b. g.	.. //
Totale L. 254.500	



Omologato il 28 aprile 1989



STATUTO

della [redacted] Società a responsabilità limitata"

Articolo 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata
sotto la denominazione: _____

[redacted] Società a responsabilità limitata". _____

Articolo 2

La Società ha la sua sede in Roma, via Tevere
n.48. _____

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31
dicembre 2020. Essa potrà essere prorogata per
deliberazione dell'Assemblea. _____

Articolo 4

La Società ha per oggetto principale:

- l'acquisto, la permuta, la vendita, la locazione e la gestione in genere di terreni e fabbricati sia urbani che rustici;
- la lottizzazione di terreni nel rispetto delle norme vigenti;
- l'attività di intermediazione in campo immobiliare;
- le costruzioni edilizie di qualunque genere sia per conto proprio che di terzi;
- l'esecuzione di impianti elettrici, elettronici, telefonici di ogni genere, nonché la produzione delle relative

apparecchiature e/o componenti;

- l'assunzione di appalti da Enti pubblici o privati, società e persone fisiche per l'esecuzione di opere edili, civili ed industriali, di lavori stradali e di armamento ferroviario, di acquedotti, gasdotti, oleodotti, di lavori marittimi e aereoportuali, fognature, opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere, di impianti elettrici, elettronici e telefonici di ogni genere;

- il restauro e la ristrutturazione di edifici già esistenti;

- la compravendita e la locazione di macchine ed attrezzature per cantieri edili;

- la produzione ed il commercio di prefabbricati per l'edilizia.

La Società ha altresì per oggetto:

- la partecipazione ad altre imprese o società mediante l'acquisto e l'alienazione di azioni, quote o interessenze di società, enti, imprese, aziende, ditte industriali, commerciali e finanziarie, sia in Italia che all'Estero qualunque ne sia l'oggetto;

- la gestione di titoli di qualunque specie e la direzione di sindacati relativi a tali titoli;

- la costituzione di società e partecipazioni sotto qualunque forma;

- la sottoscrizione e la concessione di finanziamenti, prestiti e mutui anche ipotecari ad enti, società, imprese e

Consiglio d'Amministr.

privati;

- l'acquisto e la cessione di crediti di qualsiasi natura,
lo sconto di effetti ordinari e portafogli ipotecari anche
pluriennali;

- l'acquisto, la concessione e cessione di brevetti di
fabbricabilità e di ideazione;

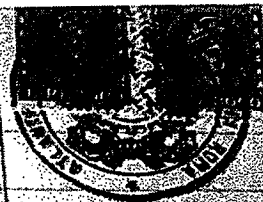
- l'assunzione e la concessione di rappresentanze di ditte
industriali e commerciali con o senza deposito;

- la rappresentanza di particolari interessi di terzi anche
dipendenti da azioni, partecipazioni o quote di società
nonchè obbligazioni emesse da società od enti pubblici e
privati;

- il compimento in genere di operazioni finanziarie ad
esclusione della raccolta del risparmio nonchè di quanto
contenuto nell'Articolo 2 del R.D.L. 12 marzo 1936 N.375;

- il commercio dei prodotti petroliferi in genere, in
qualsiasi loro forma e per qualsiasi uso nel modo più
ampio, nonchè quello del gas ed in particolare, tra
l'altro, la installazione, la costruzione, il rilevamento e
la gestione, per conto proprio e per conto terzi, di
impianti stradali e di stazione di servizio per la vendita
di carburante, lubrificanti, prodotti petroliferi ed altri
prodotti derivati o similari nazionali ed agevolati.

La Società potrà rilasciare fidejussioni, avalli e
garanzie in genere, anche reali con assistenza di debiti di



terzi e potrà com-
immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria
comunque connessa con gli scopi sociali.

Articolo 5

Il capitale sociale è di lire 150.000.000.000.
diviso in quote a norma dell'art. 2474 Cod. Civ..

Le quote non potranno essere trasferite per atto
tra vivi senza l'approvazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6

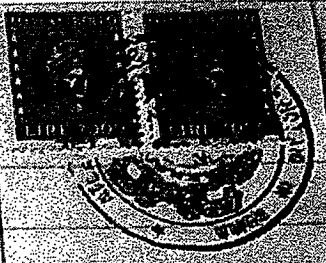
Le Assemblee sia in prima che in seconda
convocazione, sia ordinarie che straordinarie vengono
convocate con lettera raccomandata spedita ai soci almeno
otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal
Libro Soci, ai sensi dell'Articolo 2484 del Codice Civile.

Saranno tuttavia valide le Assemblee anche non
convocate come sopra quando vi sia rappresentato l'intero
capitale sociale e vi intervengano l'Organo Amministrativo
ed i Sindaci Effettivi se nominati.

Le Assemblee possono essere tenute anche in luogo
diverso dalla sede sociale purchè nel territorio italiano.

Quando particolari esigenze lo richiedano
l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio può
essere convocata entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale.

Articolo 7



Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In mancanza il Presidente viene eletto dagli intervenuti all'assemblea.

Le assemblee ordinarie deliberano validamente con le maggioranze stabilite dalla legge; le assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona nei limiti previsti dall'Articolo 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervenire all'Assemblea stessa e la regolarità delle deleghe.

Articolo 8

Secondo quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea all'atto della nomina, la società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio d'Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri.

I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo di

volta in volta determinato dalla assemblea all'atto della nomina.

Per la nomina, decadenza e revoca e, in generale, per la cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano per quanto qui non espressamente previsto le disposizioni di legge.

Articolo 9

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione della società, senza alcuna limitazione nè distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'Amministratore Unico invece è investito dei soli poteri per la gestione ordinaria della società, restando devoluti alla competenza dell'assemblea tutti gli atti di straordinaria amministrazione, assunzione di obbligazioni, cambiarie, rilascio di fidejussioni e garanzie in genere, acquisizione e disposizione di beni.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea, e può altresì nominare un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega che in ogni caso non può comprendere le attribuzioni non

479
delegabili secondo il disposto dell'art. 2381 Cod. Civ...

Articolo 11

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal suo Presidente e in mancanza, assenza o impedimento dal Vice Presidente se nominato ovvero dal consigliere più anziano d'età anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

L'avviso di convocazione con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, deve anche indicare l'elenco delle materie da trattare e deve essere spedito per raccomandata postale con ricevuta di ritorno al domicilio di ciascun amministratore e sindaco, ove esista il Collegio Sindacale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre giorni ma in tal caso l'avviso deve essere spedito per telegramma.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione si applica il disposto dell'art. 2388 C.C.

Articolo 12

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché disgiuntamente a ciascuno degli amministratori con poteri delegati ai sensi del precedente art. 10 ultimo comma.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare procuratori alle liti ovvero procuratori per determinati atti

ed operazioni o per categorie di atti ed operazioni.

Articolo 13

Quando sia richiesto dalla legge l'Assemblea dei Soci nominerà un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 14

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 ottobre di ogni anno.

Ala fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale con il relativo conto perdite e profitti a norma di legge, corredando quanto sopra con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 15

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, vengono attribuiti al capitale, salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore della riserva straordinaria, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte agli esercizi successivi.

Articolo 16

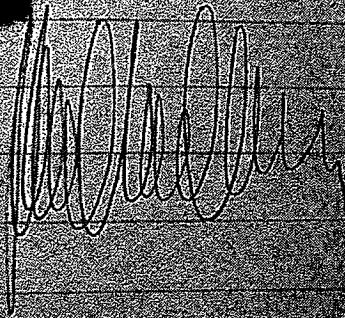
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della Società.

l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone il potere.

Articolo 17

Per quanto non è previsto o diversamente regolato dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Autografo

A large, stylized handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and flourishes.